



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF224

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	COLLEGATO FISCALE NOVITA DELLA CONVERSIONE IN LEGGE
RIFERIMENTI	D.L. 119/2018 CONV. IN L. N. 136/2018 (IN G.U. N. 293 DEL 18/12/2018) – RF 186/2018
CIRCOLARE DEL	20/12/2018

Sintesi: la recente legge di conversione del decreto “Collegato alla legge di Bilancio 2019” ha portato una serie di modifiche al testo previgente, tra cui si evidenzia:

- la conferma:
 - ✓ della definizione agevolata dei PVC e degli atti del procedimento dell'accertamento
 - ✓ della rottamazione ter delle cartelle di pagamento
 - ✓ delle disposizioni relative ai termini di emissione delle fatture elettroniche e di detrazione dell'Iva
- la modifica della definizione agevolata delle liti pendenti
- la soppressione della dichiarazione integrativa speciale, sostituita della sanatoria dell'irregolarità formali.

Il **D.L. n. 119/2018** (decreto cd. “Collegato alla legge di Bilancio 2019”) è stato recentemente **convertito** nella **Legge n. 136/2018**, in vigore dal **19/12/2018**.

L'iter di conversione ha comportato una serie di modifiche, con conseguente nuova numerazione degli articoli, analizzate di seguito.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC (ART. 1) – CONFERMATO

La legge di conversione **conferma** la **definizione del PVC consegnati entro il 24/10/2018**.

MECCANISMO AGEVOLATIVO (v. RF 192/2018): il decreto ha introdotto la possibilità di **definire in via agevolata**:

- ➔ i **PVC consegnati entro il 24/10/2018** (data di entrata in vigore del decreto)
- ➔ che contestano violazioni in materia di imposte sui redditi (incluse relative addizionali ed imposte sostitutive), IRAP, IVA, ritenute, IVIE/IVAFE e contributi previdenziali
- ➔ riferite a periodi di imposta non ancora prescritti (considerando il raddoppio dei termini in presenza di investimenti all'estero in paesi non collaborativi, ex art. 12 c. 2-bis e 2-ter DL 78/2009).

Nota: se al 24/10/2018 risulta notificato il relativo avviso di accertamento o invito al contraddittorio, il contribuente potrà fruire della definizione di cui al successivo art. 2, non della presente definizione.

Costo della definizione: i contribuenti:

- sono tenuti in primo luogo a calcolare le imposte rivenienti dai **maggiori imponibili contestati**
- **senza utilizzare** eventuali **perdite pregresse** disponibili (artt. 8 e 84 Tuir)
- essendo dovute le **sole imposte, senza sanzioni nè interessi**.

N.B.: la definizione comporta l'**accettazione di tutti i rilievi** del PVC.

Dazi: limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie della UE (art. 2, par. 1, lett. a), decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/05/2014), vanno corrisposti anche gli interessi di mora a decorrere dal 1/05/2016.

Modalità di definizione: tramite presentazione di **apposita dichiarazione**, il cui contenuto e modalità di presentazione andrà stabilito con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

PVC a soggetti trasparenti: in caso di processi verbali

- notificati a società di persone, associazioni professionali o Srl in trasparenza fiscale:
- anche i soci possono presentare la propria dichiarazione per definire il relativo reddito di partecipazione.

Scadenze: la **dichiarazione** di definizione va presentata **entro il 31/05/2019**.

Versamento: entro il medesimo **31/05/2019** i contribuenti:

- provvedono al **versamento** (delle sole imposte).
- che **non è ammesso compensare** con eventuali crediti disponibili.

Versamento rateale: il rateizzo è sempre ammesso (indipendentemente dall'entità delle somme) nel **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo (in sostanza la rateazione può durare 5 anni).



Rate successive: si applicano le disposizioni in materia di rateazione previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8, co. 2, 3 e 4 D.lgs. 218/1997 (ivi incluso il concetto di "lieve inadempimento"), ad esclusione del numero delle rate (ordinariamente variabili tra 8 e 16 se le somme superano €. 50.000).

Perfezionamento della definizione: si ha, previa presentazione della dichiarazione, **con il versamento** in un'unica soluzione o della **1° rata** entro il 31/05/2019.

Proroga dei termini di accertamento: in caso di mancato accesso/perfezionamento della definizione:

- per i periodi di imposta fino al 2015
- i **termini per la notifica dell'accertamento** delle annualità interessate dal PVC **sono prorogati di 2 anni**.

Attuazione: è demandata ad un Provvedimento dell'Agenzia, attualmente **non ancora emanato**.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DELL'ACCERTAMENTO (ART. 2) – CONFERMATO

La legge di conversione **conferma** la **definizione degli atti del procedimento dell'accertamento**.

Per la definizione è necessario:

- ⇒ il **versamento** delle sole imposte (senza sanzioni nè interessi/accessori) con **termini differenziati**
- ⇒ **non è prevista** la presentazione di **alcuna istanza**

MECCANISMO DELL'AGEVOLAZIONE (v. RF 190/2018):

ATTI DEFINIBILI	Termine di versamento:
A) Avvisi di accertamento (o di rettifica/liquidazione o atti di recupero dei crediti) notificati entro il 24/10/2018 che a tale data: non risultino ancora definitivi (in quanto sono ancora pendenti i termini per la presentazione del ricorso)	- entro il 23/11/2018 (cioè 30 gg dal 24/10/2018) - o, se più ampio, entro il termine per proporre il ricorso, che residua dopo il 24/10/2018.
B) Inviti al contraddittorio (artt. 5 lett. c) e 11 lett. d-bis) D.lgs 218/97) notificati entro il 24/10/2018	entro il 23/11/2018
C) Atti di adesione dell'Agenzia entrate (artt. 2 e 3 D.lgs 218/97) sottoscritti entro il 24/10/2018	entro 20 gg dalla redazione dell'atto.



Nota: i termini risultano già decorsi per quanto attiene gli inviti al contraddittorio degli atti di adesione; al contrario per gli avvisi di accertamento il termine ultimo può cadere al 23/12/2018 (per gli atti notificati il 24/10/2018).

Versamento rateale: il rateizzo è sempre ammesso (indipendentemente dall'entità delle somme) nel **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo (in sostanza la rateazione può durare 5 anni).



Rate successive: si applica l'art. 8 D.lgs. 218/1997 sull'accertamento con adesione in relazione:

- al co. 3: consegna del mod. F24 entro 10 gg dal pagamento
- al co. 4 (che richiama il "lieve inadempimento" ex art. 15-ter Dpr 602/73): non vi è decadenza in caso di:
 - ✓ ritardo della 1° rata entro 7gg o insufficiente versamento delle rate (inclusa la 1°) che sia < 3% dell'importo e, comunque, < €. 10.000
 - ✓ di versamento di una rata successiva alla 1° entro il termine della rata successiva (ravvedibile).

Dazi: limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie della UE (art. 2, par. 1, lett. a), decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/05/2014), vanno corrisposti anche gli interessi di mora a decorrere dal 1/05/2016.

Perfezionamento delle definizioni: si ha **col versamento** delle somme dovute nei termini in **unica soluzione o della 1° rata, senza** possibilità di avvalersi della **compensazione**.

Se il contribuente non effettua il versamento nei termini previsti, gli Uffici proseguono l'ordinaria attività di controllo a seconda del procedimento in corso.



Voluntary disclosure: non è ammessa la definizione per gli atti emessi ai fini della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater del D.L. 167/90.

Attuazione: le modalità attuative sono state disciplinate dal Prov. del 9/11/2018 (v. RF 196/2018).

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (ROTTAMAZIONE-TER) (ART. 3) – MODIFICATO

Nel confermare la **riapertura dei termini** per la **definizione agevolata dei carichi affidati** agli agenti della riscossione **dal 2000 al 2017** (cd. "Rottamazione-ter"), la legge di conversione:

- modifica la procedura di **rateazione**:
 - ✓ aumentando a **18 il numero delle rate ammesse** (dalle precedenti 10 rate)
 - ✓ modificando le relative scadenze (rispetto alle precedenti scadenze al 31/07 e 30/11 di ciascun anno)
- permette il rilascio del **DURC** in seguito alla **presentazione dell'istanza di definizione** (Mod. DA)
- il **tardivo versamento** delle rate **non comporta decadenza** laddove **limitato a 5 gg.**

MECCANISMO DELL'AGEVOLAZIONE (v. RF flash 186/2018 ed RF 194/2018)

I **carichi affidati** all'agente della riscossione **dal 1/01/2000 al 31/12/2017** possono essere estinti col pagamento:

- **del capitale**, interessi di ritardata iscrizione a ruolo, aggio, diritti di notifica e spese esecutive maturate
- **senza le sanzioni**, anche relative ai crediti di natura previdenziale, e **senza interessi di mora**.

Versamenti parziali già eseguiti: dalle somme dovute per la definizione vanno scomputati eventuali importi già pagati allo stesso titolo (non è rimborsabile l'eventuale eccedenza).



Violazioni al codice della strada: la definizione si applica limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, co. 6, della L. 689/1981.

SOMME NON DEFINIBILI: è prevista l'esclusione dalla rottamazione di:

- ✓ **recuperi degli aiuti di Stato** considerati illegittimi dalla UE;
- ✓ **crediti** derivanti da **condanne** pronunciate dalla **Corte dei conti**;
- ✓ **multe/ammende/sanzioni pecuniarie** a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- ✓ **sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie** o per **violazione** di obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali.

NEW –TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento va effettuato **entro il 31/07/2019**:

- in **unica soluzione**
- o in **forma rateale**, in un **massimo di 18 rate** (in luogo di 10), che scadono alle seguenti date:

NEW

Rata	Entità rispetto al dovuto	Scadenza
1° rata	10%	Entro il 31/07/2019 (inalterato)
2° rata	10%	Entro il 31/11/2019 (inalterato)
Dalla 3° rata in poi	Pari importo (Imp. residuo/n° rate residue)	A decorrere dal 2020 in 4 rate annue: 28/02; 31/05; 31/07 e 30/11 di ciascun anno

In caso di **pagamento rateale**:

- si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1/08/2019
- **non si applica l'art. 19 Dpr 602/73** (cioè la dilazione in caso di temporanea situazione di difficoltà; inoltre non è possibile essere riammessi alla rateazione in caso di pagamento totale delle rate scadute).

Tardivo/insufficiente versamento delle somme: la **definizione è inefficace** con la conseguenza che:

- i **versamenti** già eseguiti sono considerati **acconti delle somme** dovute per l'originaria iscrizione a **ruolo**
- riprendono i termini di prescrizione/decadenza per l'attività di recupero coattivo del debito residuo (il cui pagamento non è più rateizzabile).

NEW - in sede di conversione è previsto che il ritardo nel pagamento delle rate **non superiore a 5 giorni**:

- **non determina l'inefficacia** della definizione
- non comporta l'applicazione di interessi.

In sostanza, si tratta di una **"regolarizzazione gratuita"** a mezzo del pagamento tardivo entro 5 gg.

Modalità di pagamento: può essere effettuato:

- con **domiciliazione** sul c/c eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
- con i **bollettini precompilati** allegati alla comunicazione dell'agente della riscossione
- presso gli **sportelli dell'agente della riscossione**. In tal caso, è ammesso utilizzare in compensazione eventuali crediti verso la P.A. per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

ISTANZA DEL DEBITORE

L'adesione alla definizione va effettuata presentando l'**apposito modello** (mod. DA-2018 – RF 194/2018):

- **tramite PEC** alla Dir. Reg. dell'Agenzia Entrate-Riscossione di riferimento, insieme al documento di identità
 - **o con consegna all'agente della riscossione** (con esclusione della Sicilia)
- entro il 30/04/2019** (entro la stessa data è possibile modificare una istanza già presentata).

Il modello va presentato anche in assenza di somme dovute per effetto dello scomputo di pagamenti parziali.

Giudizi pendenti: con la presentazione dell'istanza

- il debitore deve assumere l'**impegno a rinunciare ai giudizi pendenti** relativi ai carichi che intende definire
- Il giudizio è sospeso dietro presentazione di copia del modello sottoscritto; si estingue con la dimostrazione del pagamento integrale (in caso contrario la sospensione è revocata su istanza di una delle parti).

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Con la presentazione del modello di adesione si producono i seguenti effetti, relativi ai carichi ivi indicati:

- ✓ sono **sospesi**:
 - i **pagamenti** delle rate di **precedenti dilazioni** (art. 19 Dpr 602/73) in essere alla data della presentazione; al 31/07/2019 tali dilazioni sospese sono revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni
 - i termini di **prescrizione/decadenza**
- ✓ l'agente della riscossione non può:
 - iscrivere **nuovi fermi amministrativi/ipoteche** (rimanendo fermi quelli già eventualmente iscritti)
 - avviare **nuove procedure esecutive**, nè **proseguire quelle già avviate**, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo
- ✓ il debitore **non è considerato inadempiente** ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta o per i pagamenti dei crediti vantati verso le P.A. (artt. 28-ter e 48-bis Dpr 602/73).

Comunicazioni dell'agente della riscossione: entro il **30/06/2019**, comunica ai debitori che hanno presentato il mod. DA l'ammontare di quanto dovuto e, in caso di pagamento rateale, la scadenza di ciascuna rata.

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE-BIS

E' previsto che, per i soggetti che hanno già aderito alla **definizione agevolata ex art. 1 D.L. 148/2017**:

- che risultano **in regola col pagamento al 7/12/2018** delle rate scadenti nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**
- le **somme residue** (al netto dello stralcio dei debiti fino a € 1.000 affidati per la riscossione dal 2000 al 2010) **sono automaticamente differite** (non va presentata alcuna istanza), dovendo essere versate:
 - in **10 rate** di pari importo, con scadenza **al 31/07 e il 30/11 di ciascun anno** a decorrere dal 2019
 - con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1/08/2019.

ATTENZIONE: le somme che rivengono dalla Rottamazione-bis

- ✓ mantengono la **"vecchia rateazione"** prevista nel testo originario del decreto
- ✓ non applicandosi la nuova rateazione viste in precedenza prevista in sede di conversione in legge.

NEW - anche in questo caso è previsto che il **ritardo** nel pagamento delle rate **non superiore a 5 giorni**:

- **non determina l'inefficacia** della definizione
- non comporta l'applicazione di interessi.

SOGGETTI INTERESSATI (RF flash 186/2018): coloro che hanno **presentato domanda entro il 15/05/2018**:

a) per la Definizione 2016 (ruoli affidati alla riscossione **dal 2000 al 2016**):

- **dei cd. "diniegati"** (riamessi alla definizione in seguito alla precedente esclusione a causa del mancato versamento delle rate scadute al 31/12/2016 per piani di dilazione in essere al 24/10/2016); per la riammissione le rate scadute dovevano essere versate entro il 31/07/2018 (in caso di omesso pagamento il debitore può accedere ordinariamente alla Rottamazione-ter, presentando il mod. DA-2018)
- per carichi per i quali non era stata presentata la domanda di definizione entro il 21/04/2017 i quali dovevano versare le somme per la riammissione in unica soluzione (entro il 31/10/2018) o in 3 rate (entro ottobre e novembre 2018 per il 40% ciascuna ed a febbraio 2019 per il residuo 20%)

b) per la Definizione 2017 (ruoli affidati alla riscossione **dal 1/01/2007 al 30/09/2017**)

che prevedeva il versamento in unica soluzione (entro il 31/07/2018) o in un massimo di 5 rate (ciascuna pari al 20% del dovuto, con scadenza a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 ed a febbraio 2019).

Comunicazioni dell'agente della riscossione: entro il 30/06/2019:

- comunica l'importo delle rate e le relative scadenze
- trasmette i **bollettini precompilati** per eseguire il versamento delle rate rideterminate.

SOGGETTI COLPITI DAL SISMA CENTRO ITALIA

E' estesa ai soggetti colpiti dai sismi dell'Italia centrale la possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 ed art. 1 D.L. 148/2017 in 10 rate a partire dal 31/07/2019 (o in unica soluzione entro tale data) relativamente a tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati dal 1/01/2000 al 30/09/2017, indipendentemente dalle scadenze originariamente fissate.

NEW - anche in questo caso è previsto che il **ritardo** nel pagamento delle rate **non superiore a 5 giorni** **non determina l'inefficacia** della definizione e non comporta l'applicazione di interessi.

DEFINIZIONE DEI CARICHI PER RISORSE PROPRIE DELLA UE (art. 5)

E' **confermata** la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1/01/2000 al 31/12/2017 relativi a **dazi ed Iva riscossa all'importazione**, con applicazione, per quanto attiene termini e modalità, di quanto previsto per la Rottamazione ter (art. 3), salvo:

- l'applicazione di interessi moratori nella misura del 2% annuo a partire dal 1/05/2016 fino al 31/07/2019
- il versamento della prima rata/unica soluzione è fissato al 30/09/2019 (la 2° rata è dovuta al 30/11/2019, mentre le restanti rate vanno corrisposte al 31/07 e 30/11 di ciascun anno).

STRALCIO DEI DEBITI FINO A € 1.000 (ART. 4) – CONFERMATO

E' confermata la disposizione dell'art. 4, la quale prevede:

- siano **automaticamente annullati** alla data del 31/12/2018 i debiti:
 - di importo residuo al 24/10/2018 fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni)
 - risultanti dai **singoli carichi affidati** agli agenti della riscossione **dal 1/01/2000 al 31/12/2010**
 - **anche se riferiti alle cartelle** per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3.

Con riferimento alle le **regole di imputazione delle somme**, viene disposto quanto segue:

- le **somme versate anteriormente al 24/10/2018** restano definitivamente acquisite
- le **somme versate dal 24/10/2018** sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.

SOMME ESCLUSE: sono esclusi dallo stralcio automatico i debiti relativi ai carichi non rientranti nella Rottamazione-ter (recupero aiuti di Stato, dazi ed Iva all'importazione, ecc. – v. pag. prec.).

DEFINIZIONE LITI PENDENTI (ART. 6) – MODIFICATO

E' confermata la possibilità di **definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio (v. RF 221/2018):

- in cui è parte l'**Agenzia delle entrate**
- **aventi ad oggetto atti impositivi** (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).

per le quali

- l'**impugnazione di primo grado** sia stata **notificata entro il 24/10/2018**
- il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.



Esclusioni: non sono definibili le controversie sulle le risorse proprie dell'UE, l'IVA riscossione all'importazione e le somme per recupero di aiuti di Stato.

NEW - In sede di conversione in legge (il testo è attualmente in attesa di pubblicazione in G.U.) sono state modificate numerose disposizioni, con particolare riferimento al **costo della definizione**.

MECCANISMO DELL'AGEVOLAZIONE

ISTANZA: la definizione presuppone la presentazione:

- di una **apposita istanza** del contribuente che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o dal subentrato o avente legittimazione), esente dall'imposta di bollo, **entro il 31/05/2019**
- in caso di **controversie autonome** (intese come relative a ciascun atto impugnato) occorre presentare una distinta domanda di definizione.

SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE

La definizione avviene col **pagamento** di un importo:

- parametrato al **valore della lite** (cioè l'importo del tributo al netto di interessi ed eventuali sanzioni)
- in misura variabile a seconda dell'eventuale esito nel frattempo intervenuto, come evidenziato di seguito
- vanno **scomputati gli importi già versati** (anche a titolo di sanzioni/interessi) in **pendenza di giudizio**.

STATO DEL GIUDIZIO al 24/10/2018	COSTO DELLA DEFINIZIONE			Sanz. / interes.
	Condizione		% imposta	
Ricorso pendente in 1° grado	Ricorso notificato alla controparte (entro il 24/10/2018)		90% (NEW)	Non dovute
Con sentenza di 1° o 2° grado ancora impugnabile	Ufficio soccombente	in 1° grado	40% (NEW)	
		in 2° grado con vittoria in 1° grado	15% (NEW)	
		in 2° grado con soccombenza in 1° grado	5% (NEW)	
	accoglimento parziale ricorso o soccombenza parziale Agenzia (NEW)		parte di atto confermato	
			100%	
			Parte di atto soccombenza Agenzia	
			40%	
			15%	
Sole sanzioni (non colleg. Al tributo)	Contribuente soccombente		100%	
	Ufficio soccombente in qualsiasi grado di giudizio		15%	
	Contribuente soccombente o assenza di giudizio		40%	

Scomputo degli importi già pagati: lo scomputo non dà diritto al rimborso dell'eccedenza (non rileva l'eventuale esito della sentenza).

Gli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio possono essere stati oggetto di definizione agevolata: Rottamazione originaria o Rottamazione-bis (in quest'ultimo caso lo scomputo subordinato al regolare versamento entro il 7/12/2018 delle rate scadenti a luglio/settembre/ottobre 2018).

VERSAMENTO: il pagamento delle somme:

- va effettuato **entro il 31/05/2019**.
- **non** possono essere oggetto di **compensazione**.

Versamento rateale: il rateizzo

- è ammesso nel **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.
- ad eccezione per gli importi fino a € 1.000, per i quali è escluso il rateizzo

Termine di pagamento: le rate successive alla prima scadono il 31/08, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi.

Rate successive: applicandosi le disposizioni in materia di rateazione previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 D.lgs. 218/1997 trova applicazione anche il concetto di "lieve inadempimento")

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si intende perfezionata:

- con la **presentazione della domanda ed il pagamento** degli importi dovuti o della 1° rata
- con la sola presentazione della domanda, in mancanza di importi da versare.

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le controversie **definibili**:

- **sono sospese solo attraverso istanza presentata al giudice** nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata

→ in tal caso, il processo è **sospeso fino al 10/06/2019**; se entro tale data il contribuente deposita, presso l'ufficio innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, **si determina l'ulteriore sospensione del processo fino al 31/12/2020**.

Per le controversie definibili sono **sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione** (anche incidentale), delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione (incluso il controricorso in Cassazione) che scadono tra il 24/10/2018 e il 31/07/2019.

Diniego della definizione: l'eventuale diniego:

- **deve essere notificato** entro il 31/07/2020;
- **può essere impugnato** entro 60 giorni, dinanzi all'organo presso il quale pende la lite.

Se la **definizione** della lite è **richiesta in pendenza del termine per impugnare**, la pronuncia può essere impugnata insieme al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Estinzione del contenzioso: il **processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2020** dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il **perfezionamento** della definizione dal coobbligato produce benefici anche per gli altri.

ENTI TERRITORIALI: viene data **facoltà agli enti territoriali di stabilire**, entro il 31/03/2019, l'applicazione delle **disposizioni in esame** alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'ente.

Attuazione: l'attuazione delle disposizioni è demandata ad un Provvedimento dell'Agenzia (non ancora emanato).

REGOLARIZZAZIONE PER LE ASD E SSD ISCRITTE AL CONI (ART. 7) - CONFERMATO

E' confermata la possibilità per **ASD e SSD iscritte nel Registro CONI** (v. RF 189/2018):

- **new**: alla data del 31/12/2017
- di avvalersi delle seguenti definizioni agevolate:

DEFINIZIONE AGEVOLATA	COSTO DELLA DEFINIZIONE	
Atti del procedimento di accertamento	50% delle maggiori imposte accertate, salvo l'Iva che è dovuta per intero	
	5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti	
Delle Liti pendenti	Pendenza nel 1° grado di giudizio al 24/10/2018	40% del valore della lite 5% di sanzioni ed interessi
	Soccombenza in giudizio dell'Ufficio nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24/10/2018	10% del valore della lite 5% di sanzioni ed interessi
	Soccombenza in giudizio della ASD/SSD nell'ultima/unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24/10/2019	50% del valore della lite 10% di sanzioni ed interessi

CASI DI ESCLUSIONE: la **definizione agevolata non è ammessa se**:

- l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso,
- è superiore ad € 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.

Tuttavia, in tal caso resta ferma:

- la possibilità di **avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti** di cui agli artt. 2 e 6 con le regole ivi previste.